

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, Trasporti, Poste e telecomunicazioni, Marina mercantile)

GIOVEDÌ 25 MARZO 1965

(35^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GARLATO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Cessione in proprietà di alloggi costruiti a carico dello Stato in conseguenza di terremoti » (286-B) (D'iniziativa dei senatori Cerreti ed altri) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 494, 496
CERRETI	495
DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	495
GIANCANE	495
GUANTI	495
ZANNIER, <i>relatore</i>	494

« Abrogazione del regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 129, convertito in legge 2 dicembre 1928, n. 2797 » (991) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	509, 510
ADAMOLI	510
BERNARDI, <i>relatore</i>	509, 510
FERRARI Giacomo	510
RICCIO, <i>Sottosegretario di Stato per la marina mercantile</i>	510

« Costituzione del consorzio per l'idrovia Padova-Venezia » (1037) (D'iniziativa dei senatori Lorenzi ed altri) (Discussione e approvazione) (1):

PRESIDENTE	Pag. 510, 513, 514
ADAMOLI	511, 512, 513
DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	513, 514
DE UNTERRICHTER, <i>relatore</i>	511, 512
FERRARI Giacomo	511
GENCO	513
GIANCANE	513
LOMBARDI	512, 514
LORENZI	513
ZANNIER	513

« Revisione dei prezzi contrattuali per opere finanziate con leggi speciali » (1079) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	502, 503
DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	503
ZANNIER, <i>relatore</i>	502

(1) Nel corso della discussione il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Norma integrativa della legge 3 febbraio 1963, n. 92, per quanto riguarda il consorzio per l'idrovia Padova-Venezia ».

« Provvedimenti per l'edilizia popolare »
(1080) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 505, 507, 508
DE' COCCI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	506, 507, 508
FERRARI Giacomo	507, 508
GIANCANE	508
INDELLI	508
LOMBARDI, relatore	505, 507

« Autorizzazione di spesa per l'applicazione dell'articolo 6 della legge 29 luglio 1957, n. 634 » (1081) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	504
GIANCANE, relatore	504

« Modifiche alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, riguardante l'istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori » (1089) (D'iniziativa dei deputati Degan ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	497, 500, 501
DE' COCCI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	499, 501
GENCO	499
ZANNIER, relatore	497, 501

« Modifiche alla legge 27 maggio 1961, numero 465, concernente competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (1090) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	490, 491
DERIU	491
GASPARI, Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni	491
GIANCANE, relatore	490

« Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni fino all'ammontare di lire 14.625 milioni per la costruzione di un complesso edilizio da destinare a sede dei servizi centrali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici » (1094) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	484, 488, 489
ADAMOLI	486, 488, 489
ROLLALANZA	487
DERIU	487
GASPARI, Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni	487, 488
GIANCANE, relatore	485, 487
MASSOBRIO	488

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Adamoli, Bernardi, Chiariello, Corbellini, Crollanza, Deriu, De Unterrichter, Fabretti, Ferrari Giacomo, Florenu, Focaccia, Garlato, Giancane, Guanti, Indelli, Lombardi, Martinez, Masciale, Massobrio, Spasari, Spataro, Spezzano, Vergani, Vidali e Zannier.

Interviene, a norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Lorenzi.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici de' Cocci, per le poste e le telecomunicazioni Gaspari e per la marina mercantile Riccio.

G U A N T I, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni fino all'ammontare di lire 14.625 milioni per la costruzione di un complesso edilizio da destinare a sede dei servizi centrali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici » (1094) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni fino all'ammontare di lire 14.625 milioni per la costruzione di un complesso edilizio da destinare a sede dei servizi centrali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale. Comunico che sul disegno di legge in esame la Commissione Finanze e tesoro ha espresso il seguente parere:

« La Commissione Finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 1094, con riferi-

mento alla copertura indicata, all'articolo 2, della somma di lire 14.625 milioni a mezzo autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere anticipazioni fino all'ammontare della somma predetta, pur non esprimendo una formale opposizione si richiama alle perplessità già manifestate nei pareri espressi sui disegni di legge nn. 954 e 1090 ».

G I A N C A N E, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io potrei limitarmi a richiamare alla vostra attenzione la relazione del Ministro proponente il disegno di legge; tanto essa è chiara e completa di dati e notizie.

Voglio tuttavia insistere su tutti i punti toccati dalla relazione stessa ed aggiungere qualche motivo non direttamente legato all'argomento, qualche motivo extra-postale, direi, ma di tale peso da imporsi al nostro benevolo esame.

Sorvolo sulla « veneranda vecchiezza » dell'edificio di Via del Seminario, cui accenno solo per notare che è intuitiva l'inadeguatezza totale, o se preferite, l'assenza completa di funzionalità, di un edificio nato nel 1600 per essere utilizzato come convento. L'uso a cui fu successivamente adibito fu senz'altro un rimedio provvisorio, un ripiego. Alla provvisorietà successe piano piano la rassegnazione; specie quando il sogno di avere una sede degna in Viale Aventino cadde per necessità superiori.

I dettagli della storia li abbiamo nella relazione. Non mi soffermo e passo a considerare gli aspetti urgenti del problema.

I servizi postali, sviluppandosi insieme e contemporaneamente a tutte le altre forme di attività, hanno aggravato la situazione della sede centrale.

Oggi sono ben 12 gli edifici che ospitano gli uffici centrali più importanti, senza contare archivi e magazzini legati al centro per connessione di esercizio e di attività.

Questi edifici sono sparsi in tutta Roma, perchè nella scelta non si è potuto seguire altro criterio che quello della facilità di reperirli.

Col caos del traffico, con le note difficoltà di comunicazioni telefoniche è intuibile quanti siano gli ostacoli che si aggiungono

a quelli derivanti dal frazionamento in tante sedi.

Non dovrei lasciare da parte l'aspetto « funzionalità », l'aspetto « efficienza ». Ma voglio trascurarlo un po' ed occuparmi d'altro.

Vorrei porre l'accento direttamente sull'aspetto finanziario-economico della questione, perchè questo interessa soprattutto il nostro esame.

1. — In primo luogo, la costruzione dell'edificio centrale vuol dire disponibilità immediata degli attuali edifici demaniali. L'articolo 8 del progetto è formulato espressamente a questo fine. Vuol dire altresì la disponibilità degli immobili patrimoniali, che potranno essere dati in locazione o anche alienati.

2. — In secondo luogo, avrebbe fine la spesa enorme per l'affitto dei locali di proprietà privata. Essa grava per 200 milioni di lire annue, che capitalizzati all'interesse legale corrispondono ad un capitale di 4 miliardi.

3. — In terzo luogo va ricordato il risparmio di materiale, di uomini e di mezzi adibiti attualmente a mantenere il collegamento fra gli uffici centrali. Un esercito di fattorini, di « camminatori », come si chiamano con qualifica postale, di automezzi, di impiegati sono occupati in questa attività di collegamento, districandosi alla meglio nel caos del traffico, che è appesantito a sua volta da questi elementi, i quali se organizzati in una sede sufficiente e razionale potrebbero essere adibiti a lavori più proficui.

Le economie che si realizzerebbero, per l'unificazione delle sedi, con la conseguente migliore e diversa utilizzazione di questa poderosa *équipe* di uomini, di automezzi, di materiali, aggiunte a quelle che verranno a realizzarsi sulle spese per manutenzione, per adattamento, per rabberciamenti operati sui vecchi edifici, e conglobate col risparmio derivante dalla fine delle locazioni di cui ho detto, sono state valutate, con criteri molto prudenziali, in circa 400 milioni di lire annue corrispondenti ad un capitale di 8.600 milioni (così è scritto nella relazione).

Se si imputa, com'è giusto, questa cifra a diminuzione della spesa prevista per il

costruendo edificio, e se si considera che i beni immobiliari che si renderanno disponibili ad edificio costruito sono valutati a quasi 18 miliardi, mi pare che nessuna seria eccezione si possa muovere alla economicità della operazione; ripeto, « alla economicità », senza pregiudizio al discorso che si potrebbe fare, lunghissimo, sulla inefficienza attuale delle 12 sedi e sulla efficienza auspicata dei servizi centrali in unica sede; inefficienza ed efficienza che, in buona sostanza, finiscono sempre col tradursi in termini economici.

Faccio l'ipotesi dannata che il presente progetto venga respinto. Io sarei portato a varie considerazioni:

a) le spese per locazioni di locali privati aumenterebbero, sotto la necessità di locare altri edifici in rapporto all'espansione dei servizi postali;

b) le spese per il collegamento fra i vari edifici si moltiplicherebbero per le stesse ragioni;

c) la manutenzione degli edifici vecchi, sempre più vecchi, diverrebbe più pesante;

d) le spese di adattamento di altri locali da prendere in affitto per le necessità sopra ricordate sarebbero costantemente presenti;

e) e da ultimo (la cosa più grave) la retrocessione all'ente EUR dell'area destinata al costituendo edificio, toglierebbe alla Amministrazione postale un valore reale, irrecuperabile; un sito tanto adatto quale è difficile reperirne un altro, e ad un prezzo di gran lunga inferiore al suo valore attuale. Una perdita irreparabile.

Voglio concludere con una considerazione di carattere extra postale, come ho detto in principio, ma grandemente seria.

La costruzione dell'edificio postale all'EUR costituirebbe un respiro per la depressa situazione dell'edilizia romana. Le difficoltà congiunturali dell'edilizia romana sono purtroppo vive e pressanti. Si dice che l'industria edilizia sia per Roma quello che la Fiat è per Torino. Noi sappiamo che lo aspetto più grave è la mancanza di progettazioni. Anche se le recentissime provvidenze per il rilancio dell'edilizia avranno sicuramente i loro effetti, il settore privato ha

tuttavia bisogno di un certo lasso di tempo per approntare progettazioni e rimettersi in moto.

Quindi lo stanziamento di quasi 20 miliardi, spendibili a cominciare dall'estate prossima per l'edificio centrale delle Poste, costituirebbe una spinta salutare alla ripresa dell'edilizia in Roma.

Sono sicuro che quest'ultima considerazione era presente nell'animo di ognuno di noi indipendentemente dal richiamo esplicito che io ne ho fatto.

E sono sicuro che, aggiunta alle altre considerazioni illustrate sopra in breve, farà cadere qualche perplessità, se mai è esistita, circa l'urgenza e la convenienza di dare la nostra approvazione al presente disegno di legge.

A D A M O L I. Le osservazioni che, a nome del Gruppo politico cui appartengo, desidero fare a proposito del provvedimento in discussione si riferiscono esclusivamente al sistema adottato per la sua copertura finanziaria, mediante il ricorso alla Cassa depositi e prestiti; siamo infatti perfettamente d'accordo con l'onorevole relatore circa la opportunità, anzi la necessità, di costruire questo nuovo complesso edilizio da destinare a sede dei servizi dell'Amministrazione delle poste.

Le nostre perplessità si riferiscono dunque al fatto che non riteniamo che la Cassa depositi e prestiti abbia, tra i suoi compiti di istituto, quello di erogare finanziamenti di questo genere, tanto più che siamo a conoscenza dell'intenzione del Governo di predisporre un disegno di legge che legittimi questo genere di interventi che, pertanto, sono attualmente del tutto illegittimi.

Tale questione assume, nel momento attuale, un particolare rilievo, poichè proprio in questo periodo — a causa del contenimento della spesa statale — i bilanci dei nostri Comuni stanno subendo gravi squilibri, tanto è vero che intere città, come per esempio Livorno, hanno scioperato per protestare contro lo sconvolgimento dei loro bilanci comunali, in relazione ai ridotti finanziamenti.

In questa situazione, ci sembra dunque inaccettabile che la Cassa depositi e prestiti

eroghi, per soddisfare l'esigenza di cui discutiamo, la somma di 14 miliardi per la costruzione di un solo edificio, mentre tale somma potrebbe risolvere la crisi in cui versano decine e decine di Comuni italiani! Di conseguenza, noi non possiamo dare il nostro voto favorevole al disegno di legge in esame, poichè siamo convinti che esso incida sulle strutture e sull'ordinamento della Cassa depositi e prestiti.

CROLLALANZA. Le osservazioni fatte dal senatore Adamoli ripetono quelle che, più volte, ho fatte io stesso a proposito di questo problema; nel caso particolare si deve tuttavia aggiungere che trattandosi del Ministero delle poste — che è quello che fa affluire attraverso i depositi postali il grosso dei finanziamenti alla Cassa depositi e prestiti — si potrebbe forse « chiudere un occhio ». Restano tuttavia validissime le osservazioni del senatore Adamoli, ripeto: è oramai tempo che la Cassa depositi e prestiti rimanga nei limiti e nei termini previsti dal suo statuto, senza essere chiamata in causa per erogare finanziamenti che non la riguardano, mettendo in difficoltà i nostri Comuni.

GIANCANE, *relatore*. Le osservazioni dei senatori Adamoli e Crollalanza sono, in linea di massima, pertinenti e vanno tenute in seria considerazione; pur tuttavia, mi permetto di fare rilevare che il finanziamento da parte della Cassa depositi e prestiti a favore dell'Amministrazione delle poste è un po' *sui generis*, in quanto è proprio questa Amministrazione che svolge, in modo piuttosto considerevole, un'azione di raccolta del risparmio.

Secondariamente, non dobbiamo dimenticare che la costruzione dell'edificio di cui trattasi è pur sempre un'opera pubblica la quale, oltre a risolvere le difficoltà nelle quali si dibatte attualmente l'Amministrazione delle poste, recherà un notevole vantaggio anche alla situazione della disoccupazione degli operai edili della Capitale.

Infine, poichè il Ministero delle poste ha già indicato chiaramente come intende far sì che la Cassa depositi e prestiti, in un breve periodo di tempo, possa rientrare in pos-

sesse dei fondi, ritengo che non dovrebbero esservi ostacoli all'approvazione del provvedimento, salvo affrontare in seguito il problema della riforma della Cassa stessa.

DERIU. Non è mia intenzione ripetere quanto è già stato esposto dai precedenti oratori. Desidero solo fare una precisazione sull'argomento: è oramai tempo, a mio avviso, che il Governo — che pure è pressato da mille necessità — la smetta di « fare buchi per tappare altri buchi ».

Come hanno giustamente rilevato altri senatori intervenuti nella discussione, sappiamo tutti molto bene qual'è la situazione in cui versano gli enti locali e sappiamo altresì come la Cassa depositi e prestiti non sia in grado, se non in minima parte, di far fronte alle esigenze che le vengono prospettate.

Tengo pertanto a dichiarare che soltanto in via eccezionale darò il mio voto favorevole al presente provvedimento, poichè mi rendo conto della necessità della costruzione di questo complesso edilizio. Ma il Governo deve finalmente rendersi conto della posizione che il Parlamento assume nei confronti di questo genere di finanziamenti, per non metterci, in avvenire, nella difficile situazione di esprimerci negativamente su proposte di questo tipo.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, desidero brevemente intervenire per sottolineare l'importanza del presente disegno di legge.

La pratica per la realizzazione del nuovo Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ebbe inizio quando era Ministro delle poste l'onorevole Spataro, qui presente, e la Commissione potrà facilmente rendersi conto del disagio con cui si svolgono i servizi di questa Amministrazione pensando che essa è frazionata attualmente in 20 edifici sparsi, si può dire, in tutta Roma! Pertanto, sul piano dell'ammortamento della spesa, la realizzazione del nuovo edificio ci farà risparmiare il 50 per cento di quanto ora spendiamo per far funzionare i vari servizi del Ministero.

Tengo inoltre a precisare che l'area sulla quale l'edificio sorgerà, per fortunata combinazione, verrà pagata poco più di un miliardo invece dei sette miliardi che, in realtà, oggi vale.

Per quel che riguarda il finanziamento, devo dire che, anche nel corso della discussione alla Camera dei deputati, si è verificato, per così dire, un equivoco di interpretazione, in quanto si è ritenuto che esso sarebbe stato prelevato dai fondi della Cassa depositi e prestiti destinati al finanziamento dei Comuni e delle Provincie. Ora, onorevoli senatori, ciò non è assolutamente vero.

ADAMOLI. È però vero che, nell'ambito della Cassa depositi e prestiti, non vi sono casse distinte!

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il finanziamento del provvedimento viene prelevato dai fondi dei conti correnti postali, dai quali non possono trarre finanziamenti né i Comuni né le Provincie.

Il ministro Colombo, parlando alla Camera dei deputati sui provvedimenti anti-congiunturali, ha detto che il Governo avrebbe in animo di presentare un disegno di legge che, in via eccezionale, autorizzerebbe ad usare, per finanziare i bilanci comunali, anche i fondi dei conti correnti postali: ma questa è un'ipotesi che si deve ancora realizzare, per cui, oggi come oggi, tali fondi non sono per legge disponibili, ripeto, né per i Comuni né per le Provincie.

Ora, se vi è un'Amministrazione che legittimamente questi fondi dei conti correnti può utilizzare è quella delle poste: ed aggiungo che l'organizzazione sindacale che fa capo alla CGIL ha chiaramente sostenuto la tesi che questi fondi dovrebbero essere sempre destinati all'Amministrazione delle poste, che tali mezzi raccoglie.

MASSOBRIO. Onorevole Presidente, ritengo assolutamente necessaria la costruzione del nuovo complesso edilizio per molteplici ragioni, che ho già avuto modo di sottolineare in altri miei interventi in questa

Commissione. Durante la mia lunga esperienza vissuta nel mondo del lavoro mi sono trovato personalmente in condizioni analoghe a quelle in cui oggi opera il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Quando il servizio tecnico telefonico di cui facevo parte fu decentrato a Torino, lontano quindi dalla sede centrale, so ben io quali e quanti problemi dovetti risolvere per mantenere i contatti con la direzione e con lo stesso personale, e che perdita di tempo ne derivò.

Sono pertanto dell'avviso che il provvedimento debba essere approvato, giacché esso consentirà, mediante l'accentramento dei servizi in un unico edificio, un maggiore coordinamento degli stessi, con tutti i benefici che ne deriveranno. La costruzione del nuovo complesso permetterà, inoltre, di diminuire l'onere finanziario attualmente gravante sul Ministero, giacché eliminerà le voci passive determinate dal pagamento degli affitti di locali non di proprietà dello Stato.

ADAMOLI. Debbo purtroppo insistere sulla questione del finanziamento, giacché ritengo che le spiegazioni fornite dall'onorevole Sottosegretario non siano esatte. È vero che il disegno di legge precisa che il finanziamento, di circa 15 miliardi, è concesso dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi dei conti correnti postali, ma è pur vero che tutti i finanziamenti della stessa Cassa vengono prelevati dai conti correnti postali fruttiferi.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. No, si tratta di fondi diversi.

PRESIDENTE. Mi sembra che la ragione stia insieme da una parte e dall'altra. Dobbiamo considerare, però, che se c'è un Ministero che ha il diritto morale di prelevare somme dai fondi dei conti correnti postali, questo è proprio il Ministero delle poste. Ritengo, pertanto, che la Commissione possa approvare il disegno di legge pur mantenendo la riserva sulla forma di finanziamento adottata, riserva che, del resto, è chiaramente indicata nel parere formulato dalla Commissione Finanze e tesoro.

A D A M O L I . Ad ogni modo, il nostro Gruppo si ritiene insoddisfatto delle spiegazioni e pertanto si asterrà dalla votazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad assumere impegni, fino alla concorrenza della somma complessiva di lire 19.500 milioni, per la costruzione in Roma, compresi gli impianti fissi, di un complesso edilizio da destinare a sede dei propri servizi ed uffici centrali e di quelli dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

(È approvato).

Art. 2.

Per il finanziamento dell'opera di cui al precedente articolo si provvede, per lire 4.875 milioni, mediante i seguenti versamenti da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:

Esercizio finanziario 1965 . . .	milioni	750
Esercizio finanziario 1966 . . .	milioni	1.125
Esercizio finanziario 1967 . . .	milioni	875
Esercizio finanziario 1968 . . .	milioni	812,5
Esercizio finanziario 1969 . . .	milioni	812,5
Esercizio finanziario 1970 . . .	milioni	500;

per la rimanente somma di lire 14.625 milioni la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, con i fondi dei conti correnti postali di cui all'articolo unico del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni sino all'ammontare della predetta somma di lire 14.625 milioni ripartite come appresso:

Esercizio finanziario 1965 . . .	milioni	2.250
Esercizio finanziario 1966 . . .	milioni	3.375
Esercizio finanziario 1967 . . .	milioni	2.625

Esercizio finanziario 1968 . . .	milioni	2.437,5
Esercizio finanziario 1969 . . .	milioni	2.437,5
Esercizio finanziario 1970 . . .	milioni	1.500

(È approvato).

Art. 3.

Le anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti saranno versate all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni mediante accreditamento in un conto corrente fruttifero intestato all'Amministrazione stessa presso la Tesoreria centrale dello Stato.

I prelevamenti dal suddetto conto corrente saranno effettuati dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per provvedere alla realizzazione dell'opera anzidetta.

(È approvato).

Art. 4.

L'ammortamento delle singole anticipazioni, da effettuarsi in trenta rate annuali posticipate al tasso vigente per i mutui della Cassa depositi e prestiti alla data della concessione, comincia dall'anno successivo a quello in cui ha luogo la parziale o integrale somministrazione.

Peraltro, a richiesta dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, il periodo di ammortamento può cominciare dall'anno immediatamente successivo, anche se non abbia avuto luogo la parziale o integrale somministrazione.

(È approvato).

Art. 5.

Le somme da corrispondersi dalla Cassa depositi e prestiti per le singole anticipazioni e quelle da versarsi dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici saranno iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che provvederà alla realizzazione dell'opera, ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 585.

Nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione medesima verranno, in

corrispondenza, stanziare le somme per provvedere alle spese relative alla costruzione del complesso edilizio, compresi gli impianti di cui all'articolo 2.

(È approvato).

Art. 6.

All'onere, derivante all'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario 1965 dall'applicazione della presente legge, l'Azienda stessa provvederà a carico del proprio bilancio utilizzando le maggiori entrate del traffico telefonico rispetto alle previsioni iniziali relative all'esercizio medesimo.

Per l'esercizio 1965 il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 7.

Il complesso edilizio di cui all'articolo 1 farà parte, per tre quarti della sostanza patrimoniale, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e, per un quarto, di quella dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

(È approvato).

Art. 8.

Dopo che sarà avvenuto il trasferimento del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nella nuova sede da costruirsi in base alla presente legge, tutti gli immobili del demanio dello Stato attualmente in uso al Ministero stesso per le esigenze proprie e degli uffici centrali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici saranno dimessi dall'attuale destinazione e retrocessi al demanio predetto.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 27 maggio 1961, n. 465, concernente competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (1090) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 27 maggio 1961, numero 465, concernente competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

GIANCANE, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la misura delle indennità di cui ci stiamo occupando fu fissata (dalla legge 27 maggio 1961, n. 465, sulle competenze accessorie del personale postelegrafonico) in rapporto al livello delle retribuzioni del tempo. Orbene, tutti sanno quali aumenti abbiano subito negli anni 1962-63 i salari ed il costo della vita; ed era naturale e logico che fossero correlativamente aumentati le indennità ed i compensi legati ai salari ed al costo della vita.

L'adeguamento di indennità e compensi fissati nella legge con criteri di proporzionalità rispetto alla retribuzione fondamentale è stato automatico; non c'è stato bisogno (come non ce ne sarà in futuro) di norme specifiche che fissassero le nuove misure. Al contrario, per le indennità come quelle che sono sottoposte al nostro esame, non rapportate o non rapportabili proporzionalmente al salario (in quanto aventi carattere di rimborso spese), occorre purtroppo modificare la legge.

Non sarebbe male che si studiasse, anche per questa specie di indennità e compensi, un sistema d'adeguamento proporzionale che scattasse automaticamente al verificarsi di variazioni sui salari. Si eviterebbe il ricorso, sempre pesante e macchinoso, ad una nuova legge, che ne modifichi solo parzialmente un'altra; una nuova legge che non sarà l'ultima, sia chiaro, ma sarà soggetta a

sua volta ad essere modificata in occasione di analoghe situazioni future.

La prossima occasione (e sono facile profeta) potrebbe essere il 1966, quando, per effetto della seconda fase del conglobamento, le misure che oggi stiamo per approvare appariranno superate.

Faccio un esempio: con riferimento agli articoli 17 e 18 della legge n. 465 (articoli 3 e 4 del presente disegno di legge) nulla vieterebbe che per il lavoro serale e notturno fossero previste aliquote percentuali rispetto alla paga oraria e non misure fisse, come le attuali.

La relazione ministeriale scende nel dettaglio dei singoli articoli. Si può notare che, se si eccettuano le indennità per servizio serale e notturno (articoli 17 e 18 della legge n. 465) per cui è previsto un aumento dal 90 per cento al 100 per cento, per le altre la proposta si adegua all'aumento generale subito dal costo della vita in questi ultimi cinque anni. Circa il carattere delle indennità, è facile notare che l'articolo 1 del disegno di legge si riferisce ai servizi postali « fuori residenza »; l'articolo 2 si riferisce a rimborso di spese; gli articoli 3 e 4 ai servizi serali e notturni; l'articolo 5 ai cosiddetti « servizi viaggiatori ».

L'altro elemento che ha consigliato la revisione delle indennità in esame è l'incremento dei rischi, dei disagi e delle responsabilità derivati dalla espansione veramente imprevedibile del traffico postale. Questi disagi e questi rischi sono sentiti ovviamente in maggior misura dal personale viaggiante e da tutto il personale che è costretto a lavorare nelle ore serali e notturne.

Il disegno di legge, insomma, determina con precisione due situazioni:

- a) il lavoro prestato fuori residenza;
- b) il lavoro prestato a tarda sera e di notte;

e due elementi legati a queste situazioni:

- 1) il disagio e il rischio;
- 2) le maggiori spese cui è soggetto il lavoratore postale.

Ritengo che, spoglie di ogni aspetto rivendicativo, ma viste solo sotto l'aspetto di con-

seguenze naturali di provvedimenti e di avvenimenti ormai riconosciuti, le richieste dei lavoratori delle poste e delle telecomunicazioni, giunte a tradursi in disegno di legge senza possibili eccezioni alla loro legittimità, s'impongano da se stesse al benevolo esame e all'accoglimento.

G A S P A R I, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il Governo raccomanda l'approvazione del disegno di legge, facendo presente che si tratta di un adeguamento delle competenze accessorie di cui il personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni fruisce per effetto dell'attività che svolge.

P R E S I D E N T E. Per quanto riguarda il sistema seguito per il finanziamento, possiamo ripetere le osservazioni fatte in ordine al disegno di legge n. 1094.

D E R I U. Desidererei conoscere il parere della Commissione Finanze e tesoro.

P R E S I D E N T E. Eccolo: « La Commissione Finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 1090, deve manifestare la sua perplessità per la indicata forma di copertura finanziaria dell'onere di lire 2 miliardi e 570 milioni comportato dal provvedimento a carico del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1965.

« La copertura finanziaria del suddetto onere viene trovata attraverso un'anticipazione di pari importo da parte della Cassa depositi e prestiti. Non può non rilevarsi, al riguardo, come già fatto notare nel parere espresso sul disegno di legge n. 954, concernente l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, l'aspetto negativo di tale indicazione di copertura, sia per quel che concerne la gestione della Tesoreria, sia per quel che concerne la diminuzione delle disponibilità finanziarie per far fronte alle esigenze degli enti locali ».

Tali concetti fa propri la nostra Commissione, rivolgendo altresì al Governo l'invito a volerne tenere conto per il futuro.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1961, n. 465, è sostituito dal seguente:

« Al personale di cui all'articolo 2 comandato a prestare servizio nella circoscrizione del circolo da cui dipende, ma a otto chilometri almeno dalla sede del circolo stesso o dalla sede della zona di appartenenza, per lavori di durata non inferiore a cinque ore, viene corrisposto un compenso orario nelle seguenti misure:

	Fra le ore 6 e le 22 lire —	Fra le ore 22 e le 6 lire —
Agenti tecnici superiori, agenti tecnici di prima e seconda classe, capi operai ed operai permanenti e temporanei di prima categoria	120	250
Rimanente personale . . .	105	225 ».

L'ultimo comma del medesimo articolo 3 della citata legge 27 maggio 1961 è sostituito dal seguente:

« Al personale motociclista ed all'eventuale accompagnatore incaricati della ricerca e rimozione dei guasti lungo le linee, è attribuito un compenso di lire 150 per ogni giorno nel quale, per almeno due ore, sono applicati in detto incarico ».

(È approvato).

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 27 maggio 1961, n. 465, è sostituito dal seguente:

« Per i percorsi eseguiti a piedi, per perlustrazioni ordinarie, per ricerca di guasti e per recarsi sul lavoro, limitatamente, in quest'ultimo caso, ai percorsi eseguiti all'inizio ed alla fine del lavoro giornalmente effettua-

to, è corrisposto al personale di cui all'articolo 2 un compenso di lire 35 a chilometro ».

L'ultimo comma del medesimo articolo 4 della citata legge 27 maggio 1961, n. 465, è sostituito dal seguente:

« Per i percorsi eseguiti con mezzi gratuiti compete un'indennità di nette lire 1,35 per chilometro percorso ».

(È approvato).

Art. 3.

L'articolo 17 della legge 27 maggio 1961, n. 465, è sostituito dal seguente:

« Al personale, compreso quello degli uffici locali e delle agenzie, che presta servizio durante le ore serali e notturne (dalle 22 alle 6), spetta una indennità oraria di lire 130 dalle ore 22 alle ore 24 e di lire 210 dalle ore zero alle ore sei.

Ai direttori di turno, capiturno e sottocapi, con almeno cinque unità alle proprie dipendenze, negli uffici con servizio permanente, nonché agli impiegati che svolgono mansioni di capiturno alla commutazione telefonica con almeno cinque dipendenti, che compiano l'intero orario, compete, inoltre, l'indennità di lire 190 per ogni notte.

Detta indennità compete pure ai direttori di treni postali nonché ai capiturno di ambulante, con almeno cinque unità alle proprie dipendenze, con un minimo di quattro ore di servizio tra serale e notturno ».

(È approvato).

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 18 della legge 27 maggio 1961, n. 465, è sostituito dal seguente:

« Per il servizio notturno ridotto non retribuibile con indennità di cui al precedente articolo, prestato negli uffici a traffico notturno ridotto dal personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, è corrisposta un'indennità complessiva di lire 363 per il turno di servizio completo prestato dalle ore 22 alle ore 8 ».

L'ultimo comma dello stesso articolo 18 della citata legge 27 maggio 1961, n. 465, è sostituito dal seguente:

« Per il servizio notturno ridotto non retribuito con l'indennità di cui al precedente articolo, prestato dal personale delle carriere impiegate negli uffici provvisti di speciali dispositivi tecnici e che abbiano speciale importanza per il servizio delle linee, è corrisposta un'indennità di lire 277 ».

(È approvato).

Art. 5.

Le misure delle indennità per i servizi viaggianti, previste dall'articolo 19 della legge 27 maggio 1961, n. 465, per il personale ivi indicato, sono modificate come segue:

1) indennità oraria di fuori residenza:

Direttori treni postali e capiturno	L.	188
Rimanente personale	»	169

2) indennità oraria di servizio:

Direttori treni postali	L.	38
capiturno	»	34
impiegati	»	31
agenti in servizio di messaggere	»	30
agenti in servizio di ambulante	»	27

3) indennità oraria serale e notturna per il servizio in viaggio:

(secondo le aliquote stabilite nel precedente articolo 3)

4) indennità di percorrenza:

per i servizi sui treni diretti, direttissimi e rapidi o su uffici natanti a lungo percorso, per ogni chilometro	L.	1,35
per i servizi sui treni accelerati e omnibus o su uffici natanti a breve percorso, per ogni chilometro	»	2 —

(È approvato).

Art. 6.

Al personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, a qualsiasi carriera e qualifica appartene-

nente, può, con il consenso del dipendente, essere affidata, per esigenze di servizio connesse all'espletamento delle proprie mansioni e in relazione alla organizzazione dei servizi ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, la conduzione di veicoli a motore di proprietà dell'Amministrazione, purchè gli interessati siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

Al personale sopra indicato, oltre alla maggiorazione del premio di esercizio relativo alla mansione svolta, spetta, per ogni giornata di espletamento delle anzidette mansioni integrative, un'indennità giornaliera ragguagliata ad un importo pari ad un trentesimo della maggiorazione prevista dalla tabella B, lettera F, sub d-d allegata alla legge 27 maggio 1961, n. 465, per gli agenti addetti ai trasporti.

La predetta indennità giornaliera non è frazionabile.

In caso di infortunio il personale stesso ha diritto al trattamento previsto dal regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, e successive modifiche e integrazioni.

(È approvato).

Art. 7.

Il personale di cui al precedente articolo 6 può essere autorizzato, a domanda, a fare uso di mezzo di suo proprietà riconosciuto idoneo dall'Amministrazione, purchè abbia contratto idonea assicurazione per responsabilità civile secondo i criteri che saranno stabiliti dall'Amministrazione stessa con titolo ad un'indennità mensile, globale per tutti gli oneri a carico dell'interessato derivanti dall'impiego ed uso del proprio mezzo e per la guida di esso:

a) di lire 25.000 se trattasi di automezzo e per percorsi medi giornalieri non superiori ai 50 chilometri e di lire 16 per ogni chilometro percorso oltre i 50 medi giornalieri;

b) di lire 14.000 se trattasi di motomezzo, qualunque sia la lunghezza dell'itinerario giornaliero.

Le indennità predette sono rapportate per trentesimi ai giorni di effettivo servizio.

Per la responsabilità verso terzi si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'Amministrazione può autorizzare, in luogo del motomezzo, l'uso della bicicletta di proprietà del dipendente, corrispondendo, in tal caso, un'indennità mensile di lire 2.500.

L'articolo 21 della legge 27 maggio 1961, n. 465, è abrogato.

(È approvato).

Art. 8.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, valutato in annue lire 2.570.000.000, si farà fronte per l'anno 1965 con il ricavo di anticipazioni che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Amministrazione stessa sui fondi dei conti correnti postali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, estinguibili in 35 anni, al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione. Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni. L'ammortamento delle anticipazioni, aumentato degli interessi capitalizzati, avrà inizio il 1° gennaio 1967. L'onere relativo farà carico al bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, valutato in annue lire 121 milioni, si farà fronte, per l'anno 1965, con variazioni compensative da apportarsi al bilancio dell'Azienda stessa su proposta della medesima.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblica-

zione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 1° novembre 1964.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Cerreti ed altri: « Cessione in proprietà di alloggi costruiti a carico dello Stato in conseguenza di terremoti » (286-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Cerreti, Mariotti, Fabiani, Bitossi e Adamoli: « Cessione in proprietà di alloggi costruiti a carico dello Stato in conseguenza di terremoti », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ZANNIER, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la nostra Commissione, nella seduta del 28 ottobre 1964, aveva approvato, con alcune modifiche, la proposta di legge d'iniziativa dei senatori Cerreti ed altri, tendente a porre rimedio alla complessa procedura prevista dalle vigenti disposizioni di legge per l'assegnazione in proprietà delle case costruite nelle località colpite dai terremoti a totale carico o con il concorso dello Stato. La Commissione lavori pubblici del Senato approvava il provvedimento nell'intento di modificare la procedura ed i criteri di assegnazione previsti dal regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, lasciando inalterate tutte le altre disposizioni e prescrizioni di tale decreto.

Il testo approvato dalla 9^a Commissione permanente della Camera dei deputati rispecchia una maggiore autonomia, nella sua impostazione, rispetto a quanto stabilito dal regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e si richiama, invece, per la determinazione

del prezzo di cessione degli alloggi, al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, riguardante le norme sulla disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico. Nella nuova stesura, il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati si compone di 8 articoli.

Il primo di questi, in aggiunta al testo approvato dal Senato, precisa che saranno ceduti quegli alloggi costruiti a carico dello Stato ultimati alla data del 31 dicembre 1945, in quanto l'assegnazione di quelli costruiti successivamente è regolata da particolari disposizioni di legge.

L'articolo 2 modifica il testo formulato dal Senato soltanto sotto l'aspetto formale, specificando che le domande per l'assegnazione in proprietà degli alloggi debbono essere presentate agli uffici del Genio civile anziché al Ministero dei lavori pubblici e spostando la data di scadenza dal 30 giugno 1965 al 31 dicembre 1966.

Anche all'articolo 3 è stata apportata una modifica semplicemente formale, in quanto viene specificato che è abrogato anche l'articolo 256 del testo unico, che per noi si intendeva abrogato con la formulazione dell'articolo 1.

All'articolo 4, invece, viene apportata una modifica di carattere sostanziale. In base al nuovo testo, la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi non viene più fatta secondo i criteri valutativi del decreto 28 aprile 1938, n. 1165, con ammortamento in 20 annualità costanti comprensive di capitale ed interesse al saggio dell'1 per cento, ma in base ai criteri previsti all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, che assegna in proprietà gli alloggi costruiti dall'INA Casa. Tale soluzione ritengo possa essere in un certo senso consigliabile, in quanto consente di adeguare i criteri per la determinazione del valore alla legislazione più recente (ed io stesso nella relazione che feci ebbi occasione di accennarvi).

L'articolo 5, pur dando una diversa formulazione, non sposta praticamente i ter-

mini e la portata del testo originario, salvo precisare ulteriormente che il trasferimento avverrà a decorrere dal 1° gennaio 1967.

L'articolo 6, di nuova formulazione, precisa che a decorrere da quella stessa data gli assegnatari degli alloggi di cui all'articolo precedente hanno facoltà di chiederne la cessione in proprietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni.

L'articolo 7, anch'esso di nuova formulazione, stabilisce che i contratti per la cessione in proprietà degli alloggi indicati nella presente legge, da chiunque stipulati, sono approvati dai provveditori alle opere pubbliche competenti per territorio; mentre lo articolo 8, pure aggiunto, dispone che per quanto non è disposto dalla presente legge valgono le norme del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni.

In sostanza, dunque, la Camera dei deputati nella nuova stesura del disegno di legge ha ritenuto più opportuno riferirsi al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, che riguarda la disciplina per l'assegnazione degli alloggi costruiti dall'INA-Casa, anziché modificare — come era intenzione nostra e degli stessi presentatori del provvedimento — il regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165. Ciò nonostante, il provvedimento rimane nella sostanza inalterato, per cui ritengo che sia meritevole di approvazione nella stesura formulata dalla Camera dei deputati, che è forse più precisa e si adegua coerentemente alla più recente legislazione.

CERRETI. Non ho nulla da osservare in merito al nuovo testo approvato dalla Camera dei deputati.

GIANCANE. Siamo d'accordo.

GUANTI. Anche il nostro Gruppo è d'accordo.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dei primi cinque articoli nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

Gli alloggi costruiti a carico dello Stato in conseguenza di terremoti, ultimati alla data del 31 dicembre 1945 e da chiunque gestiti, sono ceduti in proprietà a coloro che ne facciano richiesta e che li abitino alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla procedura e dal possesso dei requisiti previsti dagli articoli 255 e seguenti del testo unico 28 aprile 1938, numero 1165.

(È approvato).

Art. 2.

Le domande per l'assegnazione in proprietà degli alloggi di cui al precedente articolo debbono essere presentate agli uffici del Genio civile competenti per territorio entro il 31 dicembre 1966.

(È approvato).

Art. 3.

Gli articoli 256 e 257 ed il primo comma dell'articolo 265 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sono abrogati.

(È approvato).

Art. 4.

Il prezzo di cessione degli alloggi viene determinato dall'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, sulla base dei criteri adottati dal Ministero dei lavori pubblici per la cessione in proprietà degli alloggi di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

(È approvato).

Art. 5.

Gli alloggi di proprietà dello Stato per i quali non sia stata esercitata la facoltà di riscatto ai sensi dell'articolo 1 della presente legge sono trasferiti in proprietà, a titolo gratuito, all'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio, a decorrere dal 1° gennaio 1967.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 6, 7 e 8, articoli nuovi aggiunti dalla Camera dei deputati.

Art. 6.

A decorrere dal 1° gennaio 1967 gli assegnatari degli alloggi di cui all'articolo 5 hanno facoltà di chiederne la cessione in proprietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni.

(È approvato).

Art. 7.

I contratti per la cessione in proprietà degli alloggi indicati nella presente legge, da chiunque stipulati, sono approvati dai provveditori alle opere pubbliche competenti per territorio.

(È approvato).

Art. 8.

Per quanto non disposto dalla presente legge, valgono per quanto applicabili le norme del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni.

(È approvato).

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge, nel nuovo testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Degan ed altri: « Modifiche alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, riguardante l'istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori » (1089) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Degan, Bottari, Brandi e Baroni: « Modifiche alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, riguardante l'istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ZANNIER, *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame riguarda modifiche alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, che istituisce presso il Ministero dei lavori pubblici l'Albo nazionale dei costruttori. Tale legge venne pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 2 marzo ed entrò in vigore il 17 marzo 1962. Prima di esaminare le modifiche proposte nel disegno di legge al nostro esame, ritengo opportuno illustrare il contenuto della legge 10 febbraio 1962 n. 57, soffermandomi, in particolare, sugli articoli che dovranno essere modificati.

L'Albo nazionale dei costruttori, in base alla citata legge, è disciplinato dalle seguenti norme:

Art. 2. — *Iscrizione nell'Albo*. — L'iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori è obbligatoria per chiunque esegua lavori di importo superiore a lire 10 milioni, di competenza dello Stato, degli Enti pubblici o di ente o persona che fruisca, per i lavori stessi, di un concorso, contributo o sussidio dello Stato. L'iscrizione è facoltativa per lavori di importo inferiore a tale limite. In tale articolo si prevede anche che l'esecutore dei lavori, quando l'appalto è globale, ha l'obbligo di servirsi, per l'esecuzione di impianti o lavori speciali, di ditte iscritte nell'Albo per le dette categorie. Tale situazione si verifica quando le progettazioni non prevedono lo scorporo delle varie categorie di lavori.

Negli articoli 3 e 4 sono previsti i criteri di ammissione agli appalti per lavori sia ordinari che speciali.

L'articolo 5 prevede la classifica d'iscrizione all'Albo. Sono previste 10 categorie, per importi che vanno da 10 milioni ad oltre 5 miliardi.

L'articolo 6 prevede la costituzione di un Comitato centrale, che ha il compito della formazione, della tenuta e della pubblicazione dell'Albo. Tale Comitato è articolato in sottocomitati con particolari attribuzioni.

Tra i vari componenti del Comitato, specificamente indicati nel citato articolo, alla lettera f), si prevedono sei rappresentanti delle categorie industriali interessate.

L'articolo 7 fissa i criteri per la nomina del Comitato centrale.

L'articolo 8, con criteri analoghi a quelli previsti per il Comitato centrale, stabilisce la costituzione del Comitato regionale, il quale decide sulle domande di iscrizione fino all'importo di lire 100 milioni ed istruisce ed esprime parere per quelle di importo superiore, la cui competenza spetta al Comitato centrale.

Gli articoli dal 9 al 12 prevedono la nomina del Comitato regionale, il Casellario dei costruttori e la pubblicazione dell'Albo, la spesa per la tenuta dell'Albo, le modalità per l'iscrizione. Non mi soffermo su tali articoli perchè non formano oggetto di modificazione da parte del presente disegno di legge.

L'articolo 13, tra i requisiti d'ordine generale per le iscrizioni, prevede, al punto 4, il certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, dal quale risulti il reddito di categoria B per il quale il richiedente è stato iscritto nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile nel triennio precedente alla domanda di iscrizione, in relazione alla particolare attività d'imprenditore da lui svolta.

L'articolo 14, che rimane invariato, prescrive i requisiti d'ordine speciale per le iscrizioni e precisamente: idoneità tecnica, capacità finanziaria, attrezzatura tecnica; mentre l'articolo 15, oggetto di modifica, precisa i requisiti per l'iscrizione nell'Albo delle società commerciali e delle cooperative e loro consorzi.

L'articolo 16, oggetto di modifica, determina la tassa di iscrizione annuale all'Albo.

I rimanenti articoli, dal 17 al 23, salvo un'aggiunta all'articolo 20 che riguarda

la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione, non sono soggetti a modifica.

L'ultimo articolo, il 24, riguarda un periodo di proroga della durata di 3 anni dall'entrata in vigore della legge 10 febbraio 1962, n. 57, per l'ammissione agli appalti in attesa della regolare iscrizione all'Albo. Le imprese, comunque, per usufruire di tale periodo di proroga devono aver presentato, nei termini e nei modi prescritti, la domanda di conferma o di nuova iscrizione. In base a tale articolo, la partecipazione agli appalti di competenza dello Stato e degli Enti pubblici, dopo il 17 marzo 1965, è consentita solo alle imprese regolarmente iscritte all'Albo nazionale dei costruttori: da qui l'urgenza della presente legge che intende prorogare tale termine, non essendo stato possibile, da parte dei Comitati nazionale e regionali, esaminare tutte le domande presentate.

Fatta questa premessa di carattere descrittivo riguardante la legge 10 febbraio 1962, n. 57, veniamo ora alle proposte di modifica contenute nel disegno di legge al nostro esame, che si compone di 11 articoli.

Art. 1. — Con tale articolo l'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori viene elevato dall'importo di lire 10 milioni previsto per la prima categoria a lire 15 milioni. Tale modifica trova giustificazione nell'aumento dei costi verificatosi nelle costruzioni, dal momento dell'approvazione della legge alla data odierna.

Art. 2. — Questo articolo modifica, praticamente, la classificazione prevista dall'articolo 5, autorizzando i costruttori ad assumere in appalto lavori di importo superiore al 20 per cento rispetto all'importo di iscrizione. Tale aumento deriva ed è giustificato dall'aumento dei prezzi, verificatosi in questi ultimi tempi. Il criterio di aumento in termini percentuali permette di evitare la revisione degli importi di iscrizione per le imprese già iscritte nell'Albo.

Art. 3. — L'articolo 3 modifica la lettera f) dell'articolo 6, che prevede, come ho già detto, la composizione del Comitato centrale per

l'Albo. Infatti, in luogo dei sei rappresentanti delle categorie industriali, nella modifica si prevedono otto rappresentanti delle categorie dei costruttori (per motivi di coerenza viene sostituito il termine « industriali » con « costruttori ») dei quali due in rappresentanza delle imprese artigiane.

Art. 4. — Questo articolo è di particolare importanza, in quanto assegna al Comitato regionale poteri decisionali sulle domande di iscrizione fino all'importo di lire 500 milioni anzichè ai 100 milioni di cui alla legge n. 57. Modifica, infine, la composizione del Comitato regionale, introducendovi il vice provveditore regionale, funzionario particolarmente competente per una valutazione della condotta amministrativa delle imprese, essendo il responsabile del settore amministrativo del Provveditorato (in sede di esame degli articoli mi riservo di fare una osservazione sulla formulazione di tale articolo). Aumenta, infine, ad otto i rappresentanti delle categorie dei costruttori, due dei quali per le imprese artigiane.

Il decentramento del limite di competenza fino all'importo di 500 milioni al Comitato regionale trova la sua validità nell'intento di sveltire l'esame delle pratiche che, secondo dati approssimativi, ammontano a circa 18.000 tra riconferme e nuove domande, mentre solo 4.000 sono le imprese regolarmente iscritte al nuovo Albo.

Tale limite di competenza viene a concordare con quanto previsto dall'attuale legislazione per ciò che concerne l'approvazione dei progetti da parte del Provveditorato regionale.

Art. 5. — Trattasi di un articolo di nuova formulazione, mediante il quale si stabilisce che i pareri già espressi dai Comitati regionali, sino alla data di entrata in vigore della presente legge, sulle domande di iscrizione fino all'importo di lire 500 milioni, hanno pieno valore di decisione per l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori delle imprese richiedenti.

Art. 6. — Questo articolo modifica il numero 4) dell'articolo 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57. La norma vigente, infatti,

impedisce alle imprese artigiane l'iscrizione all'Albo, e ciò non in base all'esame dei requisiti di carattere generale previsti dalla legge, ma semplicemente per motivi di carattere fiscale. Si richiede infatti in tale articolo il certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, dal quale risulti il reddito di categoria B per il quale il richiedente è stato iscritto nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile, mentre, come è noto, le imprese artigiane sono iscritte in categoria C/1.

Nel presente disegno di legge si elimina il sopra lamentato inconveniente prescrivendo comma dell'articolo 15, prevedendo la possibilità di iscrizione all'Albo, oltre che per le società commerciali, per cooperative e loro consorzi, ed anche per i consorzi tra imprese artigiane.

Art. 7. — Questo articolo modifica il primo comma dell'articolo 15, prevedendo la possibilità di iscrizione all'Albo, oltre che per le società commerciali, per le cooperative e loro consorzi ed anche per i consorzi tra imprese artigiane.

Art. 8. — L'articolo 8, in relazione all'aggiornamento del limite di valore per la prima categoria della classifica, portato da lire 10 milioni a lire 15 milioni, conferma la tassa di iscrizione per tale categoria in lire 4.000.

Art. 9. — L'articolo 9 modifica il secondo comma dell'articolo 20 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, aggiungendo il termine « consorzio » in quanto, con il presente disegno di legge, è prevista la possibilità di iscrizione nell'Albo anche dei consorzi tra imprese artigiane.

Art. 10. — L'articolo 10 prevede, per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ammissione agli appalti di competenza dello Stato e degli Enti pubblici, delle imprese per le quali non sia stato ancora adottato il provvedimento di conferma o di nuova iscrizione in base alle norme vigenti prima della emanazione della presente legge, sempre che le imprese dimostrino di aver presentato la domanda di conferma o di nuova iscrizione.

Tali criteri di ammissione agli appalti vengono estesi anche ai lavori di importo superiore a lire 15 milioni, per chiunque usufruisca di un contributo o concorso dello Stato nella realizzazione dei medesimi.

Si ha ragione di ritenere che la proroga richiesta dalla presente legge sia tale da permettere di esaurire le migliaia di domande che attendono di essere esaminate.

Art. 11. — L'articolo 11 prevede l'entrata in vigore della presente legge il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Ritengo di avere sufficientemente illustrato il disegno di legge e le finalità che questo persegue. In considerazione dell'urgenza che esso riveste (in quanto il termine previsto dalla legge 10 febbraio 1962, n. 57, per l'ammissione agli appalti da parte delle imprese non ancora iscritte all'Albo nazionale dei costruttori, è scaduto il 17 marzo del corrente anno) invito gli onorevoli colleghi ad approvare il progetto in discussione.

G E N C O. Non ho da fare osservazioni in merito al disegno di legge che è sottoposto al nostro esame. Desidero solo chiedere al rappresentante del Governo se in Italia non si possa trovare un modo per unificare questo sistema degli appalti, perchè si verifica normalmente il caso di imprese iscritte, per esempio, nell'albo degli appaltatori delle Ferrovie e non iscritte nell'albo nazionale, o viceversa. Si tratta, in sostanza, sempre di enti di Stato e credo che l'iscrizione nell'albo nazionale debba valere per tutti gli enti statali o parastatali. Poco fa, per esempio, abbiamo approvato la costruzione di un complesso edilizio da destinare a sede dei servizi centrali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Il Ministero delle poste vuole mantenere un suo albo di costruttori di fiducia. Ora, quando un appaltatore è iscritto all'albo nazionale degli appaltatori, che bisogno c'è che per essere invitato ad una gara debba iscriversi nell'albo speciale del Ministero delle poste?

D E' C O C C I, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Ritengo non ci sia molto da aggiungere a quanto ha esposto, con tanta precisione e competenza, il relatore. Il di-

7ª COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.)

35ª SEDUTA (25 marzo 1965)

segno di legge è stato ampiamente rielaborato alla Camera dei deputati da un comitato ristretto al quale hanno partecipato rappresentanti di tutte le parti politiche, ed è stato poi approvato all'unanimità.

Il provvedimento comporta, in particolare, una migliore considerazione per le imprese artigiane e i loro consorzi. Oltre che preoccuparci della proroga e del decentramento, abbiamo tenuto presenti anche queste esigenze, senza dubbio di carattere spiccatamente sociale.

Per quanto riguarda l'osservazione fatta dal senatore Genco, debbo dire che il nuovo Albo dovrebbe costituire l'unico albo del genere per tutte le Amministrazioni dello Stato. Tuttavia non dobbiamo dimenticare che ogni Amministrazione, per la vischiosità propria di queste materie, continua ad avvalersi di propri criteri specifici. Il Ministero che rappresento si farà senz'altro parte diligente, perchè il nuovo albo sia effettivamente l'albo nazionale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituito dal seguente:

« L'iscrizione nell'Albo è obbligatoria per chiunque esegua lavori di importo superiore a lire 15 milioni, di competenza dello Stato, degli enti pubblici e di chi fruisca, per i lavori stessi, di un concorso, contributo o sussidio dello Stato. È facoltativa per lavori il cui importo non superi detto limite ».

(È approvato).

Art. 2.

L'articolo 5 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituito dal seguente:

« I costruttori sono iscritti nell'Albo distinti per categorie e sottocategorie, con l'in-

dicazione delle classifiche secondo gli importi di cui al seguente terzo comma e con quella della data di iscrizione. Qualunque sia l'importo della ottenuta classifica i costruttori non potranno assumere lavori di importo superiore a quello per cui sono iscritti, aumentato di un quinto.

Le categorie e sottocategorie sono specificate nella tabella annessa alla presente legge, che potrà essere in seguito modificata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Comitato centrale.

La classifica secondo l'importo è stabilita come segue:

1° fino a	L.	15.000.000
2° »	»	25.000.000
3° »	»	50.000.000
4° »	»	100.000.000
5° »	»	250.000.000
6° »	»	500.000.000
7° »	»	1.000.000.000
8° »	»	2.500.000.000
9° »	»	5.000.000.000
10° oltre	»	5.000.000.000

(È approvato).

Art. 3.

La lettera f) del quinto comma dell'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituita dalla seguente:

« f) da 8 rappresentanti complessivamente delle categorie dei costruttori, dei quali 2 in rappresentanza delle imprese artigiane; ».

(È approvato).

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituito dal seguente:

« Esso decide sulle domande di iscrizione fino all'importo di lire 500 milioni ed istruisce ed esprime parere per quelle di importo superiore, la cui competenza spetta al Comitato centrale ».

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.)35^a SEDUTA (25 marzo 1965)

Al quarto comma dello stesso articolo 8, le lettere *b*) ed *h*) sono sostituite dalle seguenti:

« *b*) dal Vice provveditore regionale alle opere pubbliche e dagli ispettori generali del Genio civile addetti al provveditorato, in numero massimo di tre, di cui uno con funzioni di vice presidente;

h) da 8 rappresentanti complessivamente delle categorie dei costruttori, dei quali 2 in rappresentanza delle imprese artigiane; ».

ZANNIER, *relatore*. Ho alcune perplessità in merito alla lettera *b*) dell'articolo 8 della legge n. 57, come viene modificata dal presente articolo 4.

Mentre con la precedente formulazione della norma era logico che il vice presidente del Comitato regionale fosse eletto tra gli ispettori generali, ora, avendo inserito nel Comitato regionale il vice provveditore, dal momento che il provveditore è il presidente del Comitato regionale mi parrebbe logico che vice presidente ne fosse il vice provveditore.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Si è voluto dare la vicepresidenza ad un tecnico. Comunque la disarmonia è evidente.

ZANNIER, *relatore*. Si è voluto dare la vicepresidenza ad un tecnico, ma si è ritenuto anche di inserire, per motivi di carattere amministrativo — e a mio avviso giustamente —, il vice provveditore; infatti si tratta di problemi di carattere amministrativo e non tecnico.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte formali di emendamento e poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4.

(È approvato).

Art. 5.

I pareri già espressi dai comitati regionali per l'Albo nazionale dei costruttori sino alla data di entrata in vigore della presente legge sulle domande di iscrizione fino all'importo

di lire 500 milioni hanno pieno valore di decisione, ai fini della iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori delle imprese richiedenti.

(È approvato).

Art. 6.

Il numero 4) dell'articolo 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituito dal seguente:

« 4) certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette, dal quale risulti il reddito per cui il richiedente è stato iscritto nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile nel triennio precedente la domanda di iscrizione, in relazione alla particolare attività di imprenditore da lui svolta. Se questi non è ancora iscritto al ruolo, deve produrre apposita dichiarazione del detto ufficio ».

(È approvato).

Art. 7.

Il primo comma dell'articolo 15 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituito dal seguente:

« (Requisiti delle società commerciali, delle cooperative e loro consorzi e dei consorzi tra imprese artigiane).

Per l'iscrizione delle società commerciali, delle cooperative e loro consorzi e dei consorzi tra imprese artigiane:

a) i requisiti di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 13 debbono riferirsi: al direttore tecnico ed a tutti i componenti se si tratta di società in nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti di rappresentanza, per ogni altro tipo di società o di consorzio;

b) i documenti di cui al numero 1) dell'articolo 14 debbono riferirsi al direttore tecnico ».

(È approvato).

Art. 8.

Il numero 1) del primo comma dell'articolo 16 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituito dal seguente:

« 1) fino a L. 15.000.000 . . . L. 4.000 ».

(È approvato).

Art. 9.

Alla fine del secondo comma dell'articolo 20 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, sono aggiunte le parole: « o di consorzio ».

(È approvato).

Art. 10.

Il primo comma ed il secondo comma dell'articolo 24 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, sono sostituiti dai seguenti:

« Per il periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ammissione agli appalti di competenza dello Stato e degli enti pubblici delle imprese per le quali non sia stato ancora adottato il provvedimento di conferma o di nuova iscrizione, potrà continuare ad avere luogo in base alle norme ed ai criteri provvisori adottati dalle varie Amministrazioni prima della emanazione della presente legge. Le imprese debbono, però, dimostrare di avere presentato nei termini e nei modi prescritti la domanda di conferma o di nuova iscrizione.

Le norme e i criteri medesimi sono applicabili, fino alla scadenza del periodo di cui al primo comma del presente articolo, anche per l'ammissione agli appalti dei lavori di importo superiore a lire 15 milioni di competenza di chiunque usufruisca, per i lavori stessi, di un contributo o concorso dello Stato ».

(È approvato).

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Revisione dei prezzi contrattuali per opere finanziate con leggi speciali » (1079) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Revisione dei prezzi contrattuali per opere finanziate con leggi speciali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Z A N N I E R , relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1079, già approvato dalla Commissione lavori pubblici della Camera dei deputati, riguarda l'autorizzazione di un nuovo finanziamento per fronteggiare gli oneri della revisione dei prezzi contrattuali per opere finanziate con leggi speciali.

Come è a vostra conoscenza, la revisione dei prezzi contrattuali di opere pubbliche è prevista da una serie di leggi, ultime delle quali quelle 9 maggio 1950, n. 329, 23 ottobre 1963, n. 1481, e 21 giugno 1964, n. 463.

Per poter fare fronte agli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali delle opere pubbliche finanziate con leggi speciali è necessario provvedere ad un apposito stanziamento di fondi, per complessive lire 3 miliardi 400.000.000.

A tale scopo provvede il presente disegno di legge, che assegna la somma di 3 miliardi per i compensi revisionali riguardanti opere a pagamento differito e la somma di 400 milioni per la revisione riguardante le opere di edilizia abitativa. Sono escluse le opere di edilizia scolastica, in quanto gli oneri per aumento dei prezzi, comportanti la revisione, trovano copertura nella legge 18 dicembre 1964, n. 1358, riguardante nuove provvidenze a favore dell'edilizia scolastica.

Lo stanziamento è stato previsto in appositi capitoli dell'Amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici e, secondo le procedure stabilite dalla legge 17 agosto

1960, n. 908, verranno effettuate le necessarie assegnazioni per i lavori gestiti dai vari provveditorati.

La spesa di lire 3.400.000.000 sarà ripartita per lire 3.200.000.000 a carico del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e per lire 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1965.

Alla copertura finanziaria si provvede con una corrispondente riduzione dei fondi destinati dal Ministero del tesoro a favore del Ministero dei lavori pubblici per provvedimenti legislativi in corso.

Il disegno di legge si compone di 3 articoli, che statuiscono quanto ho illustrato.

Nell'invitare i colleghi ad esprimere voto favorevole all'approvazione del presente disegno di legge, desidero anche ricordare nuovamente all'onorevole Sottosegretario l'urgenza di riesaminare organicamente tutta la legislazione in materia di revisione dei prezzi, al fine di poter dare corso alla liquidazione dei compensi revisionali e conseguentemente impiegare i fondi stanziati anche con questo disegno di legge. È necessario che prima della scadenza della proroga, di cui ho fatto menzione, sia emanata una nuova legge che semplifichi la procedura vigente, non solo ai fini della liquidazione dei compensi, ma anche per non arrestare le progettazioni che, secondo la circolare contenente le norme per l'applicazione della legge n. 463, dovrebbero essere corredate da un complesso di computi analitici per le determinazioni delle quote d'incidenza. Tali computi, oltremodo complessi e quindi costosi, richiedono specifica preparazione e pochi sono i professionisti e gli enti preparati a redigerli; ciò comporta notevole ritardo nella presentazione dei progetti con le logiche conseguenze.

D E' C O C C I, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non ho molto da aggiungere alla relazione del senatore Zannier. Prendo atto della segnalazione e cercherò di stimolare al massimo l'attività, peraltro complessa, degli organi ministeriali che si occupano di questo settore. Se sarà necessario prorogheremo ulteriormente i termini con una terza leggina; non ci sono giunte, però, rilevanti pressioni in questo senso.

Per quanto riguarda le opere pubbliche finanziate non con leggi speciali, ma con stanziamenti di bilancio, abbiamo sempre somme a disposizione per revisione di prezzi, per integrazioni e via dicendo. Per le opere pubbliche finanziate con leggi speciali, le quali prevedono un determinato e specifico finanziamento, occorre stanziare a parte dei fondi, come appunto facciamo oggi. Questi fondi basteranno a malapena per le revisioni fino al 31 dicembre: dovremo, pertanto, ritornare sull'argomento. Forse occorreranno altri otto o nove miliardi per il finanziamento di opere pubbliche. Accontentiamoci per ora dei tre miliardi per i quali il Tesoro ha dato l'adesione.

Non ho altro da aggiungere, se non che il disegno di legge è stato approvato all'unanimità dall'altro ramo del Parlamento e che mi auguro che anche il Senato vorrà dare ad esso la sua approvazione.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per far fronte agli oneri dipendenti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329, 23 ottobre 1963, n. 1481, e 21 giugno 1964, n. 463, per la revisione dei prezzi contrattuali per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici, autorizzate da leggi speciali le cui disponibilità risultino esaurite.

La somma di lire 3 miliardi prevista nel precedente comma è iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964. Tale capitolo sarà gestito dall'amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici con applicazione, in quanto occorra, della legge 17 agosto 1960, n. 908.

Le somme non impegnate nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 sono utilizzabili negli esercizi successivi.

(È approvato).

Art. 2.

Per far fronte ad oneri dipendenti dalla revisione dei prezzi, a norma delle leggi richiamate nel primo comma dell'articolo precedente, di opere di edilizia abitativa, già ammesse a contributo statale in base a leggi le cui disponibilità risultino esaurite, è stabilito per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 il limite d'impegno di lire 200 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte in apposito capitolo degli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e per gli esercizi successivi dal 1965 al 1968.

(È approvato).

Art. 3.

All'onere di lire 3.200 milioni a carico del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 ed a quello di lire 200 milioni a carico dell'esercizio 1965 si farà fronte con riduzione dei fondi iscritti negli stati di previsione del Ministero del tesoro per il periodo e l'esercizio suddetti per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per l'applicazione dell'articolo 6 della legge 29 luglio 1957, n. 634 » (1081) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per l'applicazione dell'articolo 6 della legge 29 luglio 1957, numero 634 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

G I A N C A N E , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame, allo scopo di dare il necessario impulso agli interventi della Cassa per il Mezzogiorno, legati a quelli del Ministero dei lavori pubblici da uno stretto rapporto funzionale, prevede, all'articolo 1, un'ulteriore spesa di tre miliardi per interventi da effettuarsi dalla Cassa per il Mezzogiorno in favore dei Comuni più bisognosi, con popolazione inferiore a determinati limiti, che devono far fronte all'esecuzione di alcune opere pubbliche comunali essenziali; quali sono la costruzione o il completamento delle reti idriche di distribuzione interna, la costruzione o il completamento degli impianti e reti di fognature. Il provvedimento favorisce i Comuni anzidetti, che si trovino nell'impossibilità di garantire in tutto o in parte, con la sovrimposta fondiaria, i mutui occorrenti, sempre che i lavori siano stati ammessi a contributo statale ai sensi degli articoli 3 e 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni.

L'articolo 2 del disegno di legge stabilisce che all'onere previsto si fa fronte con una corrispondente aliquota del maggior gettito derivante dalla legge 3 novembre 1964, numero 1190, recante variazioni alle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata l'ulteriore spesa di lire 3 miliardi per interventi da effettuare dalla Cassa per il Mezzogiorno in applicazione dell'articolo 6 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere di lire 3 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con una corrispondente aliquota del mag-

gior gettito derivante dalla legge 3 novembre 1964, n. 1190.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'edilizia popolare » (1080) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'edilizia popolare », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

L O M B A R D I, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto al nostro esame è stato già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Il primo articolo reca aumenti di fondi per leggi speciali: la legge n. 137 che si riferisce ai profughi, la legge n. 626 che si riferisce all'incremento della produttività, la legge n. 640 che riguarda l'eliminazione delle case malsane, la legge n. 687 che si riferisce all'alluvione nel Salernitano, la legge n. 705, recante provvedimenti diversi, ed infine la legge n. 7 per Napoli e la legge n. 1844 per Bari. Queste leggi fanno riferimento in massima parte a quella n. 640 come tipo di interventi. Si tratta, quindi, di aumentare i fondi per spese che sono a carico totale dello Stato, in materia di edilizia popolare.

Per questi incrementi si autorizza una spesa di lire 17 miliardi, da ripartire in due esercizi: 7 miliardi nell'anno finanziario 1965 e 10 miliardi nel 1966.

L'articolo 2 prevede un aumento dei limiti di impegno di cui alla nota legge n. 408.

I motivi dei due provvedimenti, di cui agli articoli 1 e 2, sono gli stessi che abbiamo esaminato quando abbiamo votato l'ultima legge relativa all'edilizia scolastica; sono cioè

conseguenti alla situazione che si è creata per le intervenute variazioni dei prezzi e quindi alle soste nei lavori o addirittura al mancato inizio dei lavori stessi. Siamo, quindi, sulla linea di provvedimenti di carattere anti-congiunturale.

Nell'articolo 2 si prevede che le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi siano stanziare negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno finanziario 1965 fino al 1999.

Il secondo comma dell'articolo 2 è stato inserito *ex novo* dalla Camera dei deputati e sta a significare che per quanto si riferisce alle cooperative la situazione congiunturale è praticamente definibile sulla base della legge n. 195.

All'articolo 3 si dice che « Gli eventuali residui sulle somme stanziare agli articoli 1 e 2 saranno destinati ad opere rese indifferibili a seguito di calamità anche già verificatesi ». Tale articolo è stato introdotto nel testo del provvedimento su proposta dell'onorevole Fracassi (il quale è un po' il *leader* delle richieste in questo campo). Desidero però far osservare che, quando in una legge si parla di residui, bisogna tener conto che questi possono essere propri o impropri. I residui propri si riferiscono a stanziamenti già impegnati ma non erogati nè sotto forma di liquidazione nè, tanto meno, di pagamento. Ma allora — se in questo provvedimento ci si riferisce ai residui propri — vi è una contraddizione, in quanto tali residui, essendo già impegnati, non possono nel contempo essere destinati ad altri fini. Se invece ci si vuol riferire a residui impropri, sarebbe preferibile usare il termine « somme non impegnate » che è quello comunemente usato; anche in questo caso, tuttavia, cadremmo in una contraddizione perchè, pur stabilendo che le somme che non vengono usate nell'anno *x* si possono impegnare per l'anno successivo e oltre, sarebbe sempre necessaria una deroga alla legge n. 64 del 1955.

Sarebbe dunque necessario apportare una modificazione formale all'articolo 3, nel senso che, se avvanzerà qualcosa, lo si dovrà destinare agli scopi di cui allo stesso articolo (devo però aggiungere che ho i miei dubbi che avanzi qualcosa, in quanto il fabbisogno

supera la cifra di 3 miliardi). Tuttavia, ripetuto, si potrebbe adottare al posto del termine « eventuali residui » l'altro « somme non impegnate » così come si è fatto nel caso del provvedimento sull'edilizia scolastica.

Sempre a proposito dell'articolo 3 vi è da osservare che questi fondi da destinare « ad opere rese indifferibili a seguito di calamità anche già verificatesi » dovrebbero inquadrarsi nelle leggi organiche in materia e, pertanto, anche sotto questo profilo l'enunciazione dell'articolo 3 è piuttosto vaga; comunque, poichè si parla di « eventuali residui sulle somme stanziati agli articoli 1 e 2 » per l'articolo 1 ci si potrebbe riferire alla legge n. 640, che viene applicata anche nei casi di calamità, ma non certamente alla legge n. 408 per quel che riguarda l'articolo 2. Pertanto, non posso fare a meno di nutrire qualche perplessità in proposito.

All'articolo 4 si dice che all'onere di lire 10 miliardi, per l'esercizio 1965, si farà fronte per lire 7 miliardi con una corrispondente quota delle maggiori entrate di cui alla legge 3 novembre 1964, n. 1190, recante variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile, e per lire 3 miliardi con riduzione di pari importo del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo concernente oneri relativi a provvedimenti legislativi in corso.

Dopo quanto ho detto, onorevoli senatori, non mi resta che invitarvi ad esprimere voto favorevole al provvedimento in esame.

D E ' C O C C I, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Dopo l'esauriente relazione del senatore Lombardi, che ringrazio vivamente, mi limiterò, nel mio intervento, a qualche doverosa precisazione.

Il provvedimento in esame, onorevoli senatori, come quello già approvato per l'edilizia scolastica, è necessario per rendere possibile l'utilizzazione di finanziamenti già previsti e non ancora utilizzati; si potrà cioè far fronte alla revisione dei prezzi e consentire l'attuazione di programmi già disposti in passato.

Più precisamente, i 17 miliardi di spesa di cui all'articolo 1 verranno utilizzati nella mi-

sura di 7 miliardi per la revisione dei prezzi e nella misura di 10 miliardi circa per necessarie integrazioni ad un programma già stabilito e non realizzato. Aggiungo che, a mio avviso, di questi 17 miliardi non vi saranno che modestissimi residui.

L'articolo 2 prevede la spesa di lire 3 miliardi per l'anno finanziario 1965 per provvedere alla integrazione di contributi in annualità già concessi, per la costruzione di alloggi popolari in corso di realizzazione, o già programmati ma non ancora iniziati; e si pensa che di questi tre miliardi potranno forse restare 400 milioni circa. Si è posto dunque il problema di come utilizzare queste somme residue che, in minima parte per ciò che concerne l'articolo 1 ed in misura maggiore per quanto riguarda l'articolo 2, resteranno a disposizione. Ci si è allora richiamati alla proposta avanzata alla Camera dei deputati dall'onorevole Codignola in sede di discussione della legge per l'edilizia scolastica, che prevedeva di vincolare gli eventuali residui di quella legge per far fronte a pubbliche calamità.

Anche nel caso del provvedimento in esame, pertanto, il Governo non si è opposto all'approvazione di questa proposta, che si è poi concretata nell'articolo 3, la cui dizione, ed in questo concordo col senatore Lombardi, potrebbe tuttavia dar luogo ad alcuni dubbi interpretativi.

Per evitare che ciò avvenga, tengo pertanto a dichiarare che la norma di cui all'articolo 3 del provvedimento va rettamente interpretata nel senso che, alla Camera, gli onorevoli deputati proponenti hanno usato l'espressione « eventuali somme residue » volendo dire « somme residuali » e ritenendo tale dizione equivalente a quella usata nella legge sull'edilizia scolastica.

Pertanto se, dopo aver provveduto alla revisione dei prezzi ed alle necessarie integrazioni, avanzerà ancora qualcosa delle somme stanziati, queste saranno dedicate ad opere rese indifferibili a seguito di calamità anche già verificatesi; e poichè abbiamo più volte lamentato che, in occasione di pubbliche calamità, salvo fare leggi speciali (che però richiedono mesi e mesi di elaborazione) non disponiamo, per i pronti interventi, di

alcuna norma, mi pare che questa prassi che si va delineando sia senz'altro da approvare.

Nel proporre l'articolo 3 del presente provvedimento, l'onorevole Fracassi pensava certamente alle baracche dei terremotati della sua Avezzano, ma attraverso questo articolo, senatore Deriu, noi riusciremo, con tutta probabilità, a risolvere i problemi di Gairo e Osini. Aggiungo, a titolo di anticipazione, che il Governo pensa di utilizzare queste somme mediante un'apposita norma di legge che metta a carico dello Stato non solo il contributo del 4 per cento, ma un più alto contributo del 6,50 per cento circa.

Per quanto riguarda le cooperative, di cui al secondo comma dell'articolo 2, devo dire che l'argomento è stato oggetto di ampia discussione alla Camera dei deputati. L'articolo 2, al primo comma, prevedeva infatti tutte le forme di edilizia popolare, ma lasciava al Ministero ogni libertà di concedere o non concedere i contributi integrativi alle cooperative, anche perchè le domande sono tante che sarebbe stato estremamente difficile fare una scelta.

Si è allora pensato, in sede di discussione alla Camera, di porre un limite e si è stabilito che si dovessero prendere in esame le domande di quelle cooperative i cui progetti fossero stati ammessi a contributo ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 195. Questo anche perchè, in base a tale legge, molte cooperative si sono trovate in difficoltà, in quanto sono state poste di fronte a quel certo limite di costo a vano, introdotto se non sbagliò dalla Camera dei deputati, che, ripeto, ha messo in difficili situazioni le cooperative che hanno operato in base a quella legge.

Pertanto, nel secondo comma dell'articolo 2 del provvedimento in esame, vi è un esplicito invito al Ministero a far fronte alle richieste provenienti dalle cooperative finanziate in base alla legge n. 195.

L O M B A R D I, *relatore*. Dopo la dichiarazione interpretativa del sottosegretario de' Cocci circa la norma contenuta nell'articolo 3 del provvedimento, ritengo che ci si possa tranquillizzare, certi che la Corte dei conti non solleverà obiezioni.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Per assicurare la completa attuazione dei programmi costruttivi di alloggi popolari finanziati ai sensi delle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e successive modificazioni ed integrazioni, 31 luglio 1954, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni, 9 agosto 1954, n. 640, 1° agosto 1957, n. 687, 28 luglio 1961, n. 705, 27 gennaio 1962, n. 7, e 23 dicembre 1962, n. 1844, è autorizzata la spesa di lire 17 miliardi.

La somma di lire 17 miliardi di cui al comma precedente sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 7 miliardi nell'anno finanziario 1965, e di lire 10 miliardi nel 1966.

F E R R A R I G I A C O M O. A proposito della legge n. 640, richiamata in questo articolo, mi pare che l'onorevole Sottosegretario abbia parlato di integrazione di programmi già adottati, ma non realizzati; su questo punto desidererei una maggiore illustrazione e vorrei anche sapere, all'incirca, la cifra che sarà messa a disposizione in base alla legge n. 640.

D E ' C O C C I, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Come ho già detto, dei 17 miliardi di cui all'articolo 1, circa 7 verranno utilizzati per la revisione dei prezzi e 10 serviranno invece per integrare i programmi già approvati e non realizzati, poichè, negli ultimi anni, si è avuto un aumento dei prezzi del 50 per cento circa.

Si trattava o di ridimensionare tutti i programmi riducendo notevolmente il numero dei vani, o di lasciare inalterato il numero dei vani integrando la somma a disposizione.

F E R R A R I G I A C O M O. I programmi a cui ella si riferisce sono quelli già presentati?

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sì, programmi già presentati ed approvati, ma per i quali mancano i fondi per poterne appaltare i lavori. Se poi dalle somme che si intendono stanziare dovessero risultare eventuali residui — ma in tal caso si tratterà sì e no di poche centinaia di milioni —, essi sono stati molto saggiamente vincolati per opere rese indifferibili a seguito di calamità, anche già verificatesi, cioè per risolvere in qualche caso il problema dei baraccamenti.

FERRARI GIACOMO. Il problema si presenta in forma assillante per molte città.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ricordo bene i suoi interventi sull'argomento. Il fatto è che bisogna fidarsi in programmi edilizi futuri, perchè l'unico in atto è quello della Gescal.

FERRARI GIACOMO. La GESCAL, però, non può cambiare la situazione perchè non può erogare contributi totali. Desidero pertanto riproporre al rappresentante del Governo il problema della legge 9 agosto 1954, n. 640, affinché esso venga effettivamente esaminato e opportunamente risolto.

Inoltre, se ho ben capito, il sottosegretario de' Cocci nel suo intervento ha anche parlato dell'edilizia scolastica.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ho detto che il disegno di legge in esame riveste la stessa funzione integrativa che ha avuto il recente provvedimento con cui si stanziavano 200 miliardi per l'edilizia scolastica; anche per le somme eventualmente residue è stato adottato lo stesso criterio seguito a proposito dall'edilizia scolastica.

PRESIDENTE. Ricapitolando i termini della discussione, il senatore Ferrari, prendendo atto che con il provvedimento in esame viene integrato il finanziamento della legge, n. 640, soltanto per realizzare programmi già approvati e che non si sono potuti at-

tuare, raccomanda ancora una volta al Governo di trovare ulteriori stanziamenti per nuovi programmi.

FERRARI GIACOMO. ...e desidero sottolineare che si tratta di un problema urgentissimo!

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Comprendo perfettamente le preoccupazioni del senatore Ferrari, tuttavia desidero sottolineare ancora una volta che si tratta di un problema di carattere generale di copertura finanziaria e di mezzi disponibili.

GIANCANE. Mi associo alle proteste accorate del senatore Ferrari, anche in considerazione del fatto che proprio in questi giorni stiamo constatando, nella città di Taranto, quanto sia grave la situazione per mancanza di fondi sulla legge n. 640. Tutti hanno letto sulla stampa nazionale, e finanche estera, che proprio per effetto dello stato delle case malsane si sono verificati numerosi casi di poliomielite, di cui ventiquattro addirittura mortali. Le condizioni ambientali in cui molto spesso si è costretti a vivere sono davvero deprecabili e purtroppo la situazione non accenna a migliorare.

INDELLI. Il problema della sanità pubblica deve essere attentamente studiato e risolto con i necessari stanziamenti per la legge n. 640.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Prendo atto che la Commissione, all'unanimità, invita il Governo a reperire fondi adeguati, con i quali continuare gli interventi secondo il sistema previsto dalla legge n. 640.

FERRARI GIACOMO. Visto che il rappresentante del Governo si è reso conto della necessità ed urgenza del problema, rinuncio a presentare un ordine del giorno specifico sull'argomento.

PRESIDENTE. La sua presa d'atto vale come un ordine del giorno approvato

Metto ai voti l'articolo 1, del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 2.

È autorizzato l'aumento dei limiti d'impegno, di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura di lire 3 miliardi per l'anno finanziario 1965, per provvedere alla integrazione di contributi in annualità già concessi per la costruzione di alloggi popolari in corso di realizzazione o già programmati ma non ancora iniziati.

Per le società cooperative l'integrazione di cui al comma precedente è limitata ai progetti ammessi a contributo ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 195.

Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dai commi precedenti saranno stanziare negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno finanziario 1965 e fino al 1999.

(È approvato).

Art. 3.

Gli eventuali residui sulle somme stanziare agli articoli 1 e 2 saranno destinate ad opere rese indifferibili a seguito di calamità anche già verificatesi.

(È approvato).

Art. 4.

All'onere di lire 10 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1965, si farà fronte, per lire 7 miliardi, con una corrispondente quota delle maggiori entrate di cui alla legge 3 novembre 1964, n. 1190, recante variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile, e, per lire 3 miliardi, con riduzione di pari importo del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo concernente oneri relativi a provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Abrogazione del regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 129, convertito in legge 2 dicembre 1928, n. 2797 » (991)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Abrogazione del regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 129, convertito in legge 2 dicembre 1928, n. 2797 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

È abrogato il regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 129, convertito in legge 2 dicembre 1928, n. 2797, modificato con regio decreto-legge 3 marzo 1932, n. 502, convertito in legge 3 aprile 1933, n. 428, concernente l'istituzione delle navi-scuola per gli ufficiali della marina mercantile.

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sarà provveduto, a norma dello Statuto e delle leggi vigenti, allo scioglimento ed alla liquidazione della società per azioni « Nazario Sauro » per l'esercizio di navi-scuola.

B E R N A R D I , relatore. Onorevole Presidente, non ho nulla in contrario all'appro-

vazione del provvedimento sottoposto al nostro esame; penso anzi che dovremmo essere ben felici di poter abrogare leggi ormai superflue e sopprimere enti e società che ci sono stati tramandati da un periodo del quale è bene non parlare. Nel contempo, però, desideriamo porre in rilievo lo stridente contrasto che ancora sussiste nel nostro sistema a causa della sopravvivenza di troppi enti e società anacronistici e — mi si permetta l'affermazione — dannosi per l'economia della nostra giovane Repubblica.

Il problema, per la verità, meriterebbe un più lungo discorso, ma io mi limito a richiamare il Governo all'opportunità di prendere adeguati provvedimenti per eliminare siffatte incongruenze.

A tale proposito presento, assieme ai colleghi Giancane e Martinez, il seguente ordine del giorno:

« La 7^a Commissione del Senato, discutendo il disegno di legge n. 991 — già approvato dalla Camera dei deputati — impegna il Governo a procedere senza ulteriore indugio allo scioglimento di molti enti e società la cui esistenza è divenuta superflua e spesso anacronistica, e il cui funzionamento importa un peso finanziario senza una conseguente produttività ».

A D A M O L I . Come ad esempio la Federconsorzi! (*Commenti*).

F E R R A R I G I A C O M O . Per rendere meglio il pensiero, sarebbe forse più opportuno far precedere da « dei » anziché da « di » le parole « molti enti e società ».

B E R N A R D I , *relatore*. Sono d'accordo.

R I C C I O , *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Ringrazio il relatore per l'implicito apprezzamento manifestato in rapporto alla presentazione del disegno di legge, di cui raccomando l'approvazione.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno, poichè si tratta di una materia esclusivamente politica e non di specifica competenza della Marina mercantile, posso accettarlo soltanto come raccomandazione. Sarò per-

tanto grato agli onorevoli presentatori se vorranno sostituire la parola « impegna » con la parola « invita ».

B E R N A R D I , *relatore*. Non ho nulla in contrario ad accedere alla richiesta del Governo, per ragioni formali.

A D A M O L I . Desidero sapere che spesa comportava il mantenimento della società di cui oggi si procede allo scioglimento.

R I C C I O , *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Circa due milioni.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dai senatori Bernardi, Giancane e Martinez che, con le modifiche concordate, risulta così formulato:

« La 7^a Commissione del Senato, discutendo il disegno di legge n. 991 — già approvato dalla Camera dei deputati — invita il Governo a procedere senza ulteriore indugio allo scioglimento dei molti enti e società la cui esistenza è divenuta superflua e spesso anacronistica, e il cui funzionamento importa un peso finanziario senza una conseguente produttività ».

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge composto di un articolo unico, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Lorenzi ed altri: « Costituzione del Consorzio per la idrovia Padova-Venezia » (1037)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Lorenzi, Ceschi e Ferroni: « Costituzione del consorzio per l'idrovia Padova-Venezia ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il Consorzio di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 92, sarà eretto in ente morale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, con decreto presidenziale che ne approverà altresì lo statuto.

DE UNTERRICHTER, *relatore*. Tre anni fa, come ricorderete, è stata approvata la legge per l'istituzione della zona industriale di Padova. Questa zona deve essere collegata alla zona industriale di Porto Marghera. A tale collegamento provvede ora un modestissimo canale che consente il passaggio di natanti da 150 tonnellate. Siamo, quindi, ben lontani dalle 1350 tonnellate accettate ormai come tipo *standard* per la navigazione interna d'Europa.

È stata ravvisata, pertanto, la necessità di finanziarie la costruzione dell'idrovia Padova-Venezia: ciò è avvenuto con la legge 3 febbraio 1963, n. 92. L'articolo 2 della legge n. 92 recita: « L'esecuzione delle opere di navigazione interna della idrovia Padova-Venezia sarà affidata in concessione, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, ad un consorzio formato esclusivamente da enti locali. Con lo stesso decreto saranno approvate le convenzioni che disciplineranno i modi, i termini e le condizioni delle opere, eccetera ». L'articolo 2, quindi, non definisce il tipo di consorzio ed un esame superficiale induce a pensare che si tratti di un consorzio tra enti locali costituito in base alle norme della legge comunale e provinciale. Ad un esame più attento della norma appare chiaro, però, che ciò non è opportuno, perchè le norme che l'osservanza della legge comunale e provinciale comporta sono tali da inceppare veramente il cammino di un organo che deve invece muoversi agilmente. Non si tratta, pertanto, di costituire un consorzio tipico di enti pubblici, ma un consorzio atipico il cui statuto deve essere approvato, naturalmente, dal Ministero dei lavori pubblici che è il Ministero che deve sovrintendere ai lavori.

Con il presente disegno di legge si intende appunto definire il tipo di consorzio e stabilire che sarà costituito con uno speciale statuto che dovrà essere approvato dagli enti che intendono parteciparvi e, successivamente, dal Ministero dei lavori pubblici alla cui vigilanza è sottoposto, sia per la parte costruzione che per la parte gestione.

Ritengo che sia veramente opportuno approvare il disegno di legge, anche perchè a Padova e a Venezia si possa dare corso all'inizio dei lavori.

FERRARI GIACOMO. Si tratta sempre di un consorzio formato da enti locali?

DE UNTERRICHTER, *relatore*. Sì.

FERRARI GIACOMO. Non potranno farne parte altri enti?

DE UNTERRICHTER, *relatore*. No.

ADAMOLI. La prima osservazione che debbo fare riguarda il titolo: il titolo non è esatto perchè parla di costituzione del consorzio, mentre il consorzio è già costituito e si tratta di erigerlo in ente morale.

DE UNTERRICHTER, *relatore*. Il titolo è esatto, perchè in questo disegno di legge si enuncia come sarà costituito il consorzio, e cioè tra enti pubblici.

FERRARI GIACOMO. Potremo modificarlo in « Erezione del consorzio in ente morale ».

DE UNTERRICHTER, *relatore*. Non è preciso.

ADAMOLI. Potremo arrivare ad una precisazione del titolo lasciando al relatore questo compito; egli terrà conto della mia osservazione, che non ha solo carattere formale.

La seconda osservazione riguarda lo statuto: noi dovremmo conoscere almeno la bozza dello statuto, perchè chi ci assicura che esso riprodurrà questa impostazione? Lo statuto è una decisione autonoma dell'ente e non sappiamo che cosa potrà decidere domani chi ne farà parte.

Nello stesso momento in cui deliberiamo che questo consorzio assuma la personalità giuridica, dovremmo conoscerne lo statuto; questa conoscenza avrebbe potuto forse eliminare una parte delle preoccupazioni che credo siano presenti in tutti i colleghi.

L O M B A R D I . Il disegno di legge, al quale dichiaro di essere favorevole, consente alcune osservazioni. La prima osservazione si riferisce al titolo. In verità il titolo non è esatto; infatti, se leggiamo il testo della legge n. 92, possiamo constatare che in essa si dice che il consorzio sarà costituito soltanto da enti locali e avrà diritto alla concessione sia delle opere che dell'esercizio. Il presente disegno di legge vuole solo stabilire che si esclude il tipo di consorzio ai sensi della legge comunale e provinciale, il quale, benchè abbia personalità giuridica, soggiace a tali forme e quantità di controlli che diverrà praticamente impossibile lavorare per opere di questa natura.

Sono favorevole all'esclusione del tipo di consorzio ai sensi della legge comunale e provinciale, e sono anche favorevole alla creazione di un tipo di consorzio atipico.

Circa il ricorso al decreto presidenziale, voglio pensare che vi sia la rima con quanto è stato fatto per il consorzio del canale Milano-Cremona; infatti anche la legge n. 92 è modellata sulla legge per il canale Milano-Cremona, circa il problema della localizzazione industriale.

Dopo queste osservazioni, propongo di modificare il titolo dal punto di vista formale e rivedere il testo del disegno sottoposto al nostro esame.

Non parlerei pertanto di costituzione del consorzio poichè il presente provvedimento non si occupa di questo, bensì specifica la natura che tale consorzio deve avere. Pro-

porrei di modificare il titolo del disegno di legge e dire, più propriamente, invece di « Costituzione del consorzio per l'idrovia Padova-Venezia », « Norma integrativa della legge 3 febbraio 1963, n. 92, per quanto riguarda il consorzio per l'idrovia Padova-Venezia ».

Colgo inoltre l'occasione per chiedere al rappresentante del Governo se non sia il caso di predisporre un apposito disegno di legge che preveda la revisione del testo unico del 1913, che ha ormai bisogno di essere modificato, e per invitare il Governo a riesaminare al più presto il problema degli stanziamenti di cui si parla nel programma quinquennale, al fine di reperire i fondi che quel programma prevede.

Bisognerebbe cioè incominciare subito ad occuparci della questione, pur lasciando impregiudicate quelle che saranno le ultime decisioni del Governo e del Parlamento in tema di piano quinquennale.

D E U N T E R R I C H T E R , *relatore.* Ritengo che nessuna difficoltà si opponga alla modificazione del titolo del provvedimento, suggerita dal senatore Lombardi; infatti sono anch'io convinto che la nuova dizione sia più esatta e rispondente a quello che è lo spirito delle norme in esame.

Per quanto riguarda le osservazioni fatte circa lo statuto del consorzio di cui trattasi, ritengo che si tratti di materia che esula completamente dalle nostre competenze. Infatti, un decreto presidenziale lo approverà: a noi non compete nè esaminare nè approvare quello statuto che sarà formulato dagli enti pubblici che costituiranno il consorzio, proposto all'approvazione del competente Ministero e quindi definito.

Saremmo dunque completamente fuori strada se volessimo discutere tale statuto e, del resto, non dovremmo avere nessuna preoccupazione al riguardo, poichè l'articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 92, dice chiaramente che il consorzio dovrà essere formato esclusivamente da enti locali.

A D A M O L I . Ma noi dobbiamo sapere che cosa questo ente morale sarà in grado di fare, quali saranno i suoi poteri e la sua autonomia.

PRESIDENTE. Lo statuto del consorzio verrà proposto dal Ministro dei lavori pubblici all'approvazione del Presidente della Repubblica, per cui ritengo che verrà redatto nel modo migliore.

A D A M O L I. Con tutto il rispetto per l'esecutivo, proporrei che nell'articolo unico del provvedimento si dicesse esplicitamente che il consorzio è composto esclusivamente da enti pubblici locali.

PRESIDENTE. Ma questo è detto già chiaramente nell'articolo 2 della legge n. 92, richiamato nel provvedimento.

Z A N N I E R. Sono del parere che la questione concernente il fatto che il Consorzio sarà formato esclusivamente da enti locali non dovrebbe comportare ulteriori discussioni.

Allorchè abbiamo approvato la legge per la costituzione della zona industriale dell'Aussa-Corno abbiamo specificato quali dovevano essere gli enti locali che dovevano far parte del Consorzio, ma in quel caso la precisazione si rendeva necessaria poichè, nella precedente costituzione della società, erano inclusi enti che non erano tutti enti locali; in questo caso, invece, ritengo che le preoccupazioni del senatore Adamoli non abbiano ragion d'essere, perchè l'articolo 2 della legge n. 92, cui si richiama il provvedimento, dice chiaramente che fanno parte del consorzio esclusivamente enti locali.

Pertanto, sono favorevole all'approvazione del testo in esame, salvo correzioni formali, nonchè alla modificazione proposta al suo titolo dal senatore Lombardi.

G I A N C A N E. Dopo gli chiarimenti dei senatori Lombardi e De Unterrichter, sono senz'altro favorevole all'approvazione del provvedimento.

G E N C O. Convengo con il senatore Lombardi che sia opportuno modificare il titolo del provvedimento, solo vorrei far osservare che con queste norme non modifichiamo la legge n. 92 per cui l'espressione « Norma integrativa, eccetera » non mi sembra troppo pertinente.

PRESIDENTE. La legge 3 febbraio 1963, n. 92, parla del consorzio per l'idrovia Padova-Venezia ma non dice di quale tipo di consorzio si debba trattare. Pertanto, mi sembra opportuno che si parli del presente provvedimento come di una norma integrativa.

G E N C O. Sarei più favorevole alla dizione: « Norma di esecuzione... », comunque, non insisto.

L O R E N Z I. Mi pare che la portata del presente provvedimento sia quanto mai chiara: si deve semplicemente stabilire quale tipo di consorzio si vuole fare per l'idrovia Padova-Venezia; vi sono infatti consorzi tipici e atipici e quello in esame è atipico. Si parla tanto di disoccupazione: è bene quindi non porre ostacoli alla realizzazione di un'opera che darà lavoro a tanti operai. È poi del tutto evidente che questo consorzio sarà formato solo da enti locali.

G E N C O. Nessuno, per la verità, ha sollevato difficoltà; volevamo solo essere sicuri che il provvedimento venisse interpretato nella maniera più corretta.

A D A M O L I. In effetti, la discussione fin qui svoltasi può costituire, di per se stessa, un'interpretazione si può dire autentica del provvedimento; pertanto rimarrà chiaramente agli atti della Commissione che lo statuto del consorzio di cui trattasi dovrà riferirsi esclusivamente agli enti locali.

D E' C O C C I, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Non ho da aggiungere molte considerazioni a quanto è già stato detto. Per quanto riguarda il titolo mi pare opportuna la proposta di modificarlo, e forse la dizione più semplice potrebbe essere la seguente: « Norme relative al consorzio per l'idrovia Padova-Venezia ».

Circa le preoccupazioni espresse da alcuni senatori, ritengo che esse non abbiano ragione di esistere, giacchè il disegno di legge si ricollega esplicitamente all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 92: il consorzio, pertanto, la partecipazione al quale è limitata agli enti locali, non può che avere

le finalità previste da detto articolo, e cioè l'esecuzione delle opere per la navigazione interna dell'idrovia Padova-Venezia. Il provvedimento odierno si propone semplicemente di dare al consorzio stesso la personalità giuridica, sì che esso possa agire liberamente, sotto la vigilanza del Ministero dei lavori pubblici, come del resto è auspicato nella relazione che accompagna il testo in esame. Con tali considerazioni, il Governo non può che essere d'accordo per la sua sollecita approvazione.

Desidero aggiungere che si potrebbe forse pensare a qualche correzione di ordine formale al testo dell'articolo unico. Ad esempio, se il legislatore ritiene opportuno conferire personalità giuridica al consorzio in questione, può farlo direttamente, come del resto è stato fatto per altri consorzi simili, che sono stati poco fa ricordati; e quindi il decreto presidenziale (a questo proposito, sarebbe più corretta la formula « decreto del Presidente della Repubblica ») sarebbe necessario per l'approvazione dello statuto, sempre su proposta del Ministro dei lavori pubblici.

Per questi aspetti della formulazione del disegno di legge mi rimetto, tuttavia, alla sensibilità dell'onorevole Presidente.

L O M B A R D I . Non mi sembra inutile rileggere l'articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 92. Il primo comma così recita:

« L'esecuzione delle opere di navigazione interna dell'idrovia Padova-Venezia sarà affidata in concessione, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, ad un consorzio formato esclusivamente da enti locali. Con lo stesso decreto saranno approvate le convenzioni che disciplineranno i modi, i termini e le condizioni delle opere ». Al secondo comma, invece, è detto: « Al consorzio indicato nel comma precedente sarà affidato l'esercizio degli impianti relativi alle opere di navigazione dell'idrovia in questione. La convenzione per disciplinare i modi, i termini e le condizioni per l'esercizio, nonché i rapporti tra il concessionario e l'Amministrazione statale interessata saranno appro-

vati con decreto del Ministro dei lavori pubblici ».

Poichè il disposto del disegno di legge in esame, nel caso di formazione di un testo unico, dovrebbe essere inserito tra il primo ed il secondo comma dell'articolo 2 testè letto, ritengo che il suo titolo dovrebbe avere la seguente formulazione: « Norma integrativa della legge 3 febbraio 1963, n. 92, sull'idrovia Padova-Venezia ».

D E ' C O C C I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Seguendo le considerazioni fatte dal senatore Lombardi, ritengo che il titolo del disegno di legge possa essere così formulato: « Norma integrativa della legge 3 febbraio 1963, n. 92, per quanto riguarda il Consorzio per l'idrovia Padova-Venezia ».

Poichè non vi sono osservazioni in contrario, rimane così stabilito.

Tenendo conto dei rilievi avanzati dal sottosegretario di Stato de' Cocci, ritengo che il testo dell'articolo unico possa avere la seguente formulazione che, con dizione più corretta, mi sembra soddisfatta integralmente le esigenze dei proponenti, confortate dalla discussione svoltasi finora:

« Il consorzio previsto dall'articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 92, avrà personalità giuridica. Il suo statuto sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari